

## Autoriciclaggio (giurisprudenza di legittimità)

di [Fabio Carriolo](#)

Publicato il 13 Giugno 2018

L'art. 648-ter 1 del codice penale (autoriciclaggio) punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Esaminiamo gli sviluppi più recenti della normativa a riguardo

### Aspetti generali



L'art. 648-ter 1 del codice penale ([autoriciclaggio](#)) punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non sono punibili a tale titolo le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

I confini di questa fattispecie delittuosa vengono tracciati dalla giurisprudenza, in particolare di legittimità, che ne stabilisce i rapporti con le ipotesi riconducibili al riciclaggio "proprio", con le fattispecie di concorso nel reato e con i reati presupposti (la cui commissione costituisce l'antefatto necessario di un ulteriore reato – il riciclaggio / autoriciclaggio, consistente appunto nell'impiego, utilizzo, etc., dei proventi di provenienza delittuosa).

### Le pene previste...

Sono previste per l'autoriciclaggio le pene della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena detentiva è dimezzata (compresa tra 1 e 4 anni) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

---

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

È infine prevista una diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito anche nella disciplina della confisca (art. 648-*quater* del codice penale[1]) nonché nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 25-*octies*, D.Lgs. n. 231/2001).

I limiti edittali della multa in materia di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita [artt. 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale] sono stati contestualmente elevati nel minimo da 1.032 a 5.000 euro e nel massimo da 15.493 a 25.000 euro.

## Il concorso del terzo

La questione del possibile concorso del terzo nell'autoriciclaggio, che certamente interessa i consulenti, è stata esaminata in diverse pronunce della Corte di Cassazione, tra le quali *Cass. 18.9.2017, n. 42561*.

Nella fattispecie esaminata d

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati

- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento